

## TRIBUNALE NAPOLI

15 GIUGNO 2004

GIUDICE: **MAGLIULO**PARTI: **CANTONE***(avv.ti Barra Caracciolo,  
Garofalo)***EDIZIONI DEL ROMA***(avv. Truncellito)***P.I.M.***(avv.ti Ausiello, Gatto)*

**Stampa • Inserzione pubblicitaria**  
**• Riproduzione di interrogazione parlamentare • Liceità**  
**• Sussiste • Contenuto potenzialmente diffamatorio • Irrilevanza**

*La pubblicazione su un quotidiano di una inserzione pubblicitaria riprodotte il testo di una interrogazione parlamentare, potenzialmente diffamatoria, senza modifiche o aggiunte, è scriminata sia per il principio del diritto di cronaca sia perché garantita dall'art. 68 Cost. e dalla conseguente pubblicità delle sedute e degli atti parlamentari.*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione ritualmente notificato, Cantone Raffaele, premesso di essere stato nominato uditore giudiziario nel 1991 e di svolgere le funzioni di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nonché di avere acquisito ulteriori titoli scientifici e professionali; che aveva svolto delicate indagini penali nei confronti dell'avv. Varriale Lucio, titolare della società di assicurazioni greca Themis SA., di cui aveva anche chiesto ed ottenuto un'ordinanza di custodia cautelare per vari gravi reati; che pochi giorni prima dell'arresto l'avv. Variabile aveva indotto un parlamentare a rivolgere un'interrogazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed a vari Ministri, dal contenuto gravemente lesivo della reputazione personale e professionale dell'istante; che tale interrogazione, su richiesta del Varriale e tramite una concessionaria di pubblicità, era stata pubblicata sul giornale « Il Roma »; che in detta interrogazione tra l'altro si faceva riferimento ad un volantino anonimo in cui erano state anticipate le caluniose e diffamatorie accuse trasfuse nell'interrogazione parlamentare a firma dell'on. Florino; che nei confronti dell'avv. Varriale era stata emessa altra ordinanza di custodia cautelare per la ideazione e la divulgazione del volantino anzidetto; che la serie di affermazioni, espressamente riportate, contenevano circostanze totalmente false e quindi diffamatorie, e di esse dovevano rispondere, oltre l'edizione de « Il Roma » ed il suo direttore, Sangiuliano Gennaro, per omesso controllo, anche la concessionaria di pubblicità PIM srl. che aveva il dovere di rifiutare il contratto con l'inserzionista, così come del resto avevano rifiutato la pubblicazione altri giornali; che la immunità parlamentare non escludeva la oggettiva illiceità del fatto né quindi si estendeva, per costante giurisprudenza, ai terzi estranei; che la diffamazione era aggravata dal contenuto specifico, dalle modalità della pubblicazione e dalle qualità dell'attore; tanto premesso, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, competente *ex art. 30-bis c.p.c.*, l'Edizione del Roma srl, Sangiuliano Gennaro, nonché la PIM

\* La decisione di segnala per l'estensione del principio della immunità non solo al parlamentare per gli atti della sua funzione, ma anche a coloro che lo divulgano senza aggiunte o commenti, anche con il

mezzo di una inserzione pubblicitaria. Tale conclusione appare coerente con l'ampia giurisprudenza (citata in sentenza) formatasi in materia di interrogazioni parlamentari.

srl., per sentire accertare incidentalmente la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di diffamazione e quindi che il contenuto dell'interrogazione parlamentare pubblicato era lesiva dell'onore e della reputazione dell'istante; e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non, da determinarsi in via equitativa, nonché alla riparazione pecuniaria ex art. 12 L. n. 47/48 per una somma di L. 100 milioni, con vittoria di spese di causa.

Si costituivano le Edizioni de « Il Roma » srl. e Sangiuliano Gennaro che eccepivano preliminarmente la connessione con altra causa già proposta davanti al Tribunale di Napoli da Cantone Raffaele e chiedevano disporsi la rimessione della causa a quest'ultima, perché anteriore. Rilevavano, inoltre, che nessuna omissione di controllo poteva essere addebitata, dato che le inserzioni pubblicitarie non vengono mai sottoposte all'attenzione del direttore del giornale ed il Roma era un quotidiano multiregionale, per cui non sarebbe stato possibile avere conoscenza del contenuto dello scritto. Deducevano inoltre che l'attore avrebbe potuto e dovuto chiedere la rettifica ai sensi dell'art. 8 L. n. 47/1948 che lo avrebbe tutelato, ristabilendo la verità dei fatti. Vi era stato inoltre legittimo esercizio del diritto di cronaca su fatti di rilievo sociale e diffusi in maniera del tutto neutrale, per cui chiedevano il rigetto della domanda proposta nei loro confronti.

Si costituiva la PIM srl. la quale rilevava che la vendita dello spazio pubblicitario sul Roma e la pubblicazione dell'inserzione *de quo* erano state poste direttamente in essere da Edizioni del Roma senza l'intervento della PIM alla quale, solo in seguito, era stata comunicata l'avvenuta pubblicazione, per cui nessun concorso o omissione di controllo potevano ad essa essere addebitati. In ogni caso l'inserzione riproduceva integralmente l'interrogazione parlamentare e quindi era pienamente scriminata dal contenuto diffamatorio in essa contenuto.

Con sentenza del 16 ottobre 2000, il Tribunale di Roma dichiarava la connessione del giudizio con quello pendente davanti al Tribunale di Napoli, fissando il termine di giorni 30 per la riassunzione, che veniva poi ritualmente effettuata dall'attore.

Si costituivano nuovamente sia le Edizioni « Il Roma » srl e il Sangiuliano, riportandosi alle precedenti difese ed eccependo inoltre l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, sia la PIM srl, richiamandosi anch'essa a tutte le richieste precedentemente proposte ed avanzando dubbi sulla fondatezza della connessione dichiarata dal Tribunale di Roma.

Nel corso dell'istruzione, le parti articolavano richieste di prova ed il G.I., nel valutare l'ammissibilità delle stesse, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni, dopodiché la causa, all'udienza del 22 gennaio 2004, veniva riservata per la decisione con la fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — La domanda risulta infondata e deve, pertanto, essere respinta.

1. Quanto alla questione preliminare relativa alla competenza territoriale, va rilevato che il regolamento di competenza d'ufficio, sollecitato dai convenuti, è solo astrattamente configurabile ma non più ammissibile nella fattispecie.

Infatti, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, può il giudice *ad quem* proporre la richiesta di ufficio del regolamento di competenza, « *anche se il primo giudice si sia dichiarato incompetente per valore o per territorio derogabile, ogni qual volta la pronuncia implichi necessariamente da parte di quel giudice la negazione della propria competenza per materia o per territorio inderogabile, determinando così, in concreto, i presupposti necessari del conflitto virtuale negativo di competenza, poiché il conflitto si risolve nella individuazione del giudice competente a decidere la causa per materia o per territorio ai sensi dell'art. 28 c.p.c.* » (Cass sez. lav. 15 settembre 2003 n. 13549; 28 marzo 2000 n. 3730; 26 novembre 1999 n. 13204). Il che si è appunto verificato nella fattispecie, dove il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per connessione, ritenendo esplicitamente derogabile la competenza territoriale *ex art. 30-bis c.p.c.*, che aveva indotto l'attore, magistrato in servizio nel distretto della Corte d'Appello di Napoli, ad adire detto Tribunale.

In senso contrario all'opinione espressa dal Tribunale di Roma, la Corte di Cassazione ha osservato che, pur in mancanza di una espressa previsione, la competenza territoriale in questione ha natura inderogabile « *sia perché compiutamente determinata dalla legge, sia perché essa si pone, all'evidenza, come una competenza talmente forte da derogare a qualsiasi altro foro altrimenti previsto dallo stesso codice processuale come inderogabile...* » (Cass. 16 maggio 2002 n. 7119; cfr. altresì, in motivazione, Cass. ord. 7 giugno 2002 n. 8318; Trib. Milano 6 novembre 2002, in *F.I.*, 2003, 893). Significativo, altresì, è che proprio richiamandosi al suindicato indirizzo giurisprudenziale, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 348 del 16 luglio 2002, ha ritenuto inammissibile la questione di costituzionalità degli artt. 28 e 30-*bis* c.p.c., nella parte in cui non prevedono come inderogabile la competenza territoriale stabilita da quest'ultima norma per le cause in cui sono parte i magistrati, per non aver il giudice *a quo* sperimentato la possibilità di una diversa interpretazione della norma impugnata, tale da superare i dubbi di legittimità prospettati.

La stessa Corte di Cassazione, però, ha precisato che la ritenuta inderogabilità della competenza *ex art. 30-bis c.p.c.* non comporta che il rilievo o l'eccezione di incompetenza possano intervenire in ogni stato e grado del giudizio, posto che l'incompetenza territoriale, anche nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., può essere rilevata non oltre la prima udienza di trattazione. E tale limite temporale non può non riguardare anche il potere del giudice di sollevare il regolamento di competenza d'ufficio.

Infatti, la riformulazione dell'art. 38 c.p.c., con l'abbandono della originaria contrapposizione tra criteri di competenza « forti » e « deboli » e con la previsione di un unico termine, coincidente con la prima udienza di trattazione, se da un lato non ha abrogato l'istituto del regolamento d'ufficio *ex art. 45 c.p.c.*, dall'altro, per un'esigenza di coordinazione, ha comportato la conseguenza della sua proponibilità da parte del giudice *ad quem*, non più in ogni stato e grado del processo ma entro l'udienza di trattazione che si svolge innanzi a lui dopo la riassunzione. È naturale che, da parte del giudice, della propria incompetenza per ragioni di materia o per territorio nei casi di cui all'art. 28, « *la relativa ordinanza debba essere emessa nella stessa prima udienza di trattazione anche al-*

*l'esito di riserva appositamente assunta sulla questione, che di quella prima udienza costituisce una semplice appendice ex art. 186 c.p.c. »* (Cass. 29 marzo 2003 n. 4863; 5 febbraio 2002 n. 1553; 2 giugno 1999 n. 5396). Con la conseguenza che « *non interessa sapere se e quando l'incompetenza suddetta sia stata rilevata anche dalla parte, bastando, per sancire la tardività del regolamento, il solo fatto obiettivo della mancata sua richiesta entro il limite temporale fissato, a pena di decadenza, dall'art. 38 c.p.c. »* (Cass. 5 febbraio 2002 n. 1553, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di regolamento di competenza perché proposta solo alla fine dell'istruzione). E ciò appare pienamente coerente con l'ulteriore osservazione secondo cui la richiesta d'ufficio di regolamento di competenza configura espressione di un potere discrezionale del giudice successivamente adito, del cui mancato esercizio non possono dolersi le parti, abilitate a sollevare la questione di competenza soltanto nella diversa sede dell'impugnazione — con il regolamento necessario — della sentenza con la quale il primo giudice ha declinato la competenza stessa (Cass. 5 agosto 1999 n. 7688).

Applicando detti principi alla fattispecie, poiché il regolamento di competenza non è stato proposto entro lo sbarramento temporale della prima udienza di trattazione successiva alla riassunzione ed in tale udienza è anche mancata la riserva di richiederlo, è preclusa inevitabilmente la possibilità, per questo Tribunale, di richiedere ora d'ufficio il regolamento di competenza.

2. Nel merito, la domanda risulta infondata e deve, pertanto, essere respinta.

Secondo il recente insegnamento giurisprudenziale, può sussumersi nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca, la pubblicazione del testo di un'interrogazione parlamentare, sul presupposto che, in questo caso, è del tutto priva di rilievo l'eventuale falsità del contenuto di tale interrogazione; contenuto che, del resto, lo stesso giornalista è esonerato dal procedere a verificare. La Cassazione ha decisamente mutato rotta rispetto all'orientamento dalla stessa espresso in passato, che imponeva al giornalista l'obbligo di verificare il contenuto di tali atti parlamentari sul presupposto che la loro formula dubitativa o interrogativa ne escludeva « logicamente la iniziale rispondenza dei fatti stessi a verità obiettiva ». Conseguentemente, il giornalista che diffondeva, anche testualmente, il contenuto diffamatorio di interpellanze o interrogazioni parlamentari, prima che la verità dei fatti riferiti fosse stata accertata, rispondeva del reato di diffamazione. In particolare, secondo tale orientamento richiamato da parte attrice, il requisito della verità sostanziale della notizia riguardava esclusivamente il « contenuto della stessa e non il fatto storico della sua effettiva propalazione da una determinata fonte ».

È ora affermato in giurisprudenza, invece, che le interpellanze e le interrogazioni parlamentari, pur non concretando, in senso stretto, voti né opinioni espressi nell'esercizio delle funzioni parlamentari, costituiscono atti tipici del singolo parlamentare, riconosciuti dal diritto costituzionale ed espressamente previsti nei regolamenti delle camere, sicché, in relazione ad essi, i membri del parlamento non possono essere perseguiti per il loro eventuale contenuto diffamatorio. Essendo, poi, innegabile la rilevanza nell'ordinamento pubblico del potere di effettuare delle interpellanze e delle interrogazioni parlamentari, impedire al giornalista la

pubblicazione di un'interrogazione significherebbe imporgli il silenzio su di un fatto che, in quanto espressione di quel potere, non può non essere (ovvero è in « *re ipsa* ») d'interesse generale. I regolamenti parlamentari prevedono, del resto, che le interrogazioni, una volta superato il vaglio di ammissibilità ad opera del Presidente della Camera o del Senato, e da esso annunciate in aula, siano pubblicate nei resoconti sommari e nei resoconti stenografici, pertanto sarebbe assolutamente paradossale che la pubblicazione di un'interrogazione perfettamente legittima se compiuta in ambito parlamentare tale più non sia al di fuori di esso, ossia in ambito giornalistico: quasi che i valori, alla cui tutela è rivolta l'interrogazione, appartengano al solo Parlamento e non a tutti e ad ognuno (Cass. civ. 19 dicembre 2001, n. 15999).

Deve allora condividersi il recente insegnamento della giurisprudenza sia civile che penale, secondo cui « *costituisce legittima espressione del diritto di cronaca, quale esimente della responsabilità civile per danni, la pubblicazione di un'interrogazione parlamentare dal contenuto oggettivamente diffamatorio, sempre che (e solo che) corrisponda al vero la riproduzione (integrale o per riassunto) del testo dell'interrogazione medesima, essendo priva di rilievo, per converso, l'eventuale falsità del suo contenuto, che il giornalista non ha il dovere di verificare, pur avendo l'obbligo di riprodurlo in forma impersonale ed oggettiva, quale semplice testimone, senza dimostrare, cioè, con commenti o altro, di aderire comunque al suo contenuto diffamatorio ed abbandonare, così, la necessaria posizione di narratore asettico ed imparziale del fatto-interrogazione* » (Cass. pen. 30 gennaio 2002 n. 13159; S.U. 16 ottobre 2001; Cass. civ. 25 febbraio 2002 n. 2733; 19 dicembre 2001 n. 15999; Corte appello Trento 21 marzo 2000, in *Danno e resp.*, 2000, 740).

In altri termini, rientra nel diritto di cronaca giornalistica il riferire su un quotidiano i contenuti di un'interrogazione parlamentare, quand'anche questa riferisca fatti non veri e dunque diffamatori, sempreché il cronista riproduca l'interrogazione parlamentare « asetticamente », se cioè non aggiunga ai fatti prospettati nell'interrogazione medesima elementi nuovi non suffragati dai riscontri dovuti per accertarne la verità né accompagni la notizia con suoi commenti adesivi. In effetti, il requisito della verità non può che riguardare il fatto della notizia in sé, ossia il fatto-interrogazione, e non il fatto oggetto della notizia, la verità del suo contenuto, per cui deve intendersi rispettato tutte le volte in cui corrisponda al vero la riproduzione, integrale o per riassunto, del testo dell'interrogazione medesima, mentre è priva di rilievo, agli stessi fini, l'eventuale falsità del suo contenuto, che il giornalista non ha il dovere di verificare.

In particolare, il giornalista, in tali casi, non viene meno ai doveri di controllo poiché l'interrogazione parlamentare è essa stessa una richiesta di controllo istituzionale, un atto di tipo ispettivo, rivolta in nome dei cittadini alle autorità competenti, che assorbe il dovere di controllo autonomo del cronista.

Non è pertinente, quindi, il richiamo alla decisione di condanna emessa nei confronti di Iannone Giovanni, esibita dall'attore, posto che, come si legge nella relativa sentenza della Corte di Cassazione n. 38246/2002, « *nel caso in esame non ricorreva la condizione... della mera riproduzione dell'interrogatorio, senza espressioni che mostrassero di dividerla e di avvalorarne il contenuto. Entrambi i giudici di merito infatti... hanno ritenuto che il titolo dell'articolo e le parole che hanno in-*

*trodotto la pubblicazione dell'interrogatorio inducessero il lettore a ritenere che il giornalista condivideva le affermazioni fatte dal parlamentare autore dell'interrogazione e le avvalorava, e dunque intendevano il giornalista corresponsabile, facendo escludere che questi, nell'esercizio del diritto di cronaca, si fosse limitato a riferire il contenuto dell'atto parlamentare ».*

Né può trascurarsi, infine, che è stata avanzata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 596 c.p., 11 e 12 L. 8 febbraio 1948 n. 47, nella parte in cui, nel caso di diffamazione a mezzo stampa, stabilirebbero, secondo la diffusa interpretazione giurisprudenziale, che permanga la responsabilità del direttore del giornale e dell'editore anche in presenza della causa di esonero soggettiva riconosciuta al parlamentare ex art. 68 Cost. La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 20 del 23 gennaio 2002, ha dichiarato inammissibile la questione, rilevando che nulla osta a che il giudice *a quo* adotti quella diversa interpretazione che, a suo avviso, gli consentirebbe di superare i prospettati dubbi di costituzionalità.

Nella fattispecie concreta, è pacifico che oggetto della diffamazione lamentata dall'attore sia stata la pubblicazione giornalistica dell'interrogazione parlamentare a firma dell'on. Florino, e non è stata messa in discussione la riconducibilità della interrogazione stessa agli atti coperti da immunità parlamentare, tant'è che l'azione non è stata proposta anche nei confronti del suo autore. L'interrogazione, inoltre, è stata riprodotta asetticamente, senza modifiche, aggiunte o commenti, con un titolo meramente riassuntivo del suo contenuto, per cui si versa sicuramente nell'ipotesi che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale accolto dal Tribunale, esclude la responsabilità del giornalista e conseguentemente di tutti coloro che hanno concorso alla realizzazione della pubblicazione.

Né, infine, assume rilievo la circostanza che la pubblicazione sia stata inserita nell'ambito delle informazioni pubblicitarie. L'interpellanza parlamentare è uno strumento neutro che mira ad accertare determinati eventi o anche la fondatezza di dichiarazioni riportate da altri: il tipo di collocazione nel giornale di tale interrogazione, rappresentata fedelmente al documento ufficiale, non esclude che si verta pur sempre dell'esercizio del diritto di cronaca a mezzo stampa da parte del giornale che acconsente alla pubblicazione. D'altra parte, la fedele diffusione delle interrogazioni parlamentari è consequenziale al principio di pubblicità delle sedute e degli atti parlamentari garantito dall'art. 68 II comma Cost., dato che la pubblicazione al di fuori delle aule parlamentari costituisce la naturale destinazione dell'attività politica del deputato; essa, cioè, a prescindere dalle sue concrete modalità di circolazione, è pur sempre riconducibile al diritto di manifestazione del pensiero, tutelato dal legislatore costituente, che costituisce un prius logico, oltre che giuridico, del diritto di cronaca. Deve, quindi, ritenersi di per sé lecita la diffusione in qualsiasi modo realizzata di notizie relative ad attività compiuta nell'esercizio tipico della funzione parlamentare di intrinseco interesse pubblico (nel rispetto, ovviamente, dei limiti di obiettività sopra indicati), così da garantire il confronto di idee e di posizioni nonché il diritto del singolo alla libertà di espressione, comprendente il diritto alla libertà di ricevere o di comunicare informazioni. Tale linea interpretativa è pienamente conforme ai canoni che la stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo ha indicato circa « l'obbligo di diffondere informazioni o idee sulle questioni po-

litiche nonché sugli altri temi di interesse generale » (Corte Europea Diritti dell'Uomo 1° luglio 1997 Oberschlick/Austria 47/1996/666/852).

Ne consegue che la domanda proposta dall'attore risulta infondata e deve, pertanto, essere rigettata nei confronti di tutti i convenuti.

Avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, in particolare al diverso orientamento giurisprudenziale sul punto all'epoca della proposizione della domanda, nonché al contenuto gravemente offensivo delle accuse oggetto dell'accertamento richiesto nella interrogazione parlamentare, sussistono giusti motivi che inducono a dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese dei giudizio.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) rigetta la domanda;
- b) dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio.